

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2015, n. 15-1644

**POR F.S.E. "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che all'art. 125 par. 3 attribuisce all'Autorità di Gestione l'elaborazione di procedure e criteri di selezione adeguati;

visto il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;

vista la Decisione della Commissione Europea c(2014)9914 del 12/12/2014 con la quale è stato approvato il Programma Operativo del Piemonte, Fondo Sociale Europeo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

vista la DGR n. 57-868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la DGR n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi Strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle Autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";

visto l'art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013 che, nell'elencare i compiti del Comitato di Sorveglianza del POR, in particolare al comma 2 lett. A del medesimo, affida al Comitato di Sorveglianza l'esame e l'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate del Fondo Sociale Europeo;

vista la DGR n. 18-1184 del 16/03/2015 relativa all'istituzione del Comitato di Sorveglianza Unico dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE Piemonte – Programmazione 2014/2020;

visto il DPGR n. 49 dell'11/6/2015 di costituzione del suddetto Comitato;

considerato che l'11 e il 12 giugno 2015 si è riunito il Comitato di Sorveglianza, in cui al punto 9 dell'ordine del giorno era prevista la discussione e l'approvazione dei criteri di selezione;

visto che il documento è stato approvato nella seduta dell'11/6/2015 dal Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza unico dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE Programmazione 2014-2020;

si rende pertanto necessario adottare il documento inerente le procedure e i criteri di selezione delle operazioni per l'attuazione degli interventi previsti dal POR FSE "Interventi in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, allegati quale parte integrante della presente deliberazione;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

Di prendere atto del documento denominato "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" relativo all'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, allegato quale parte integrante della presente deliberazione, così come è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza Unico dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR, nella seduta del 12/6/2015.

Si dà atto che tale documento dovrà costituire il riferimento per i provvedimenti attraverso i quali viene assicurata l'attuazione delle azioni previste dal POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato



**Fondo Sociale Europeo  
P.O.R. Piemonte  
“Investimenti in favore della crescita e  
dell’occupazione”  
2014-2020**

**Le procedure e i criteri  
di selezione delle operazioni**

**Regolamento (CE) 1303/2013 art.110**

## INDICE

1.	Premessa .....	1
2.	Normativa di riferimento .....	1
3.	Procedure di selezione delle operazioni.....	3
	<b>3.1 Concessioni di sovvenzioni mediante predisposizione dell'avviso pubblico/bando.....</b>	<b>4</b>
	<b>3.2 Procedura di valutazione delle istanze .....</b>	<b>5</b>
	<b>3.2.1 Ammissibilità.....</b>	<b>5</b>
	<b>3.2.2 Valutazione .....</b>	<b>7</b>
	<b>3.2.3 Valutazione ai fini della costruzione di cataloghi dell'offerta (procedimento a catalogo senza graduatoria) .....</b>	<b>13</b>
	<b>3.2.4 Valutazione dei finanziamenti diretti alle persone.....</b>	<b>14</b>
	<b>3.2.5 Valutazione dei finanziamenti diretti alle imprese e ai lavoratori autonomi.....</b>	<b>15</b>
4.	Principi generali.....	16
5.	Tematiche secondarie .....	16
6.	Dimensioni territoriali.....	17
7.	Nomina del nucleo di valutazione.....	17
8.	Appalti pubblici di servizi e forniture.....	19

## **1. Premessa**

Il presente documento fornisce una sintetica descrizione delle procedure e dei criteri di selezione delle operazioni, da ammettere al co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo Regionale (CCI 2014IT05SFOP013), di seguito chiamato POR, per il periodo di programmazione 2014-2020, adottati dall'Autorità di Gestione e dagli Organismi Intermedi.

Le procedure, il modello e i criteri di seguito descritti rappresentano una proposta dinamica, suscettibile di possibili integrazioni e modificazioni volte a soddisfare le esigenze al momento non percepite ma che potrebbero emergere in fase di attuazione del POR.

Il documento che definisce le procedure e i criteri di selezione delle operazioni è redatto dall'AdG ai sensi dell'art. 125 comma 3 del Reg.Ce 17/12/2013 n. 1303 e approvato ai sensi dell'art. 110 comma 2 lett a) dal Comitato di Sorveglianza, quale autorità responsabile della verifica dell'efficacia e della qualità dell'attuazione del Programma Operativo.

Nella fase della programmazione delle risorse finanziarie del POR l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi realizzano le proprie attività nel pieno rispetto delle norme comunitarie, nazionali, e regionali, ove presenti, che disciplinano gli appalti e le concessioni di sovvenzioni nel rispetto dei principi, sanciti dal Trattato UE, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza.

## **2. Normativa di riferimento**

I riferimenti normativi alla base del presente documento sono i seguenti:

1. Reg. (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
2. Reg. (UE) N. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
3. Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", i cui principali

- elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 e che è stato riapprovato con la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014;
4. Legge 7 agosto del 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  5. Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
  6. D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
  7. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e s.m.i.
  8. Programma Operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa Europea per l’Occupazione dei giovani anni 2014/15 approvato l’11 luglio 2014 con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI20141IT05M9O9001;
  9. L. r. 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale” e s.m.i.;
  10. L. r. 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
  11. L. r. 28 luglio 2008, n. 23 che disciplina l’organizzazione degli uffici e del personale regionale;
  12. L. r. 22 dicembre 2008, n. 34 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.
  13. L. r. 14 ottobre 2014, n. 14, “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”
  14. D.G.R. 19 giugno 2006, n. 29-3181 “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali”;
  15. D.G.R. 2 agosto 2006 n. 152-3672 “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)”;

16. D.G.R. 9 novembre 2009 n. 25-12513 che disponeva l'applicazione della semplificazione prevista dall'art. 11.3 lett. b (i) (ii) (iii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009 relativo alle modalità di esposizione dei costi ammissibili ad un contributo del FSE (Fondo Sociale Europeo);
17. D.G.R. del 19 marzo 2012 n. 66-3576 "L.R. 34/2008, art. 4 e art. 21. Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";
18. D.G.R. dell'11 giugno 2012 n. 30- 4008, "L.R. 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco";
19. Decreto Direttoriale n. 237/Segr. D.G./ 2014 del 4/04/2014 del Ministero del Lavoro, di riparto delle risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
20. Circ. del 29/1/2011 "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale ed altri profili connessi al riordino delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014 n. 190".

### **3. Procedure di selezione delle operazioni**

L'Autorità di Gestione individuerà, di volta in volta, la procedura di selezione delle operazioni più congrua alla tipologia e alla natura delle operazioni che intende finanziare.

Tutte le procedure adottate prevederanno:

- la verifica di ammissibilità alla selezione
- l'istruttoria e la valutazione delle proposte
- la comunicazione degli esiti della selezione

Il presente documento è articolato, per una migliore comprensione, in due paragrafi che trattano due differenti modalità di selezione:

a) concessioni di sovvenzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 241/90 che dispone *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi (...). L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità [di cui sopra] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi"*;

b) appalti di servizi e di forniture ai sensi delle disposizioni descritte nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 relative ad appalti pubblici di servizi e forniture.

Il documento, redatto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, fornisce all'AdG/OI indicazioni operative per l'esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti.

### ***3.1 Concessioni di sovvenzioni mediante predisposizione dell'avviso pubblico/bando***

Il presupposto dell'avviso pubblico/bando è costituito da deliberazioni programmatiche della Giunta Regionale, denominate Direttive o Atti di indirizzo, che sono il risultato della concertazione e del confronto con le rappresentanze delle parti sociali (partenariato) in applicazione delle norme regionali (L.R. 63/1995, L.R. 34/2008). Tali deliberazioni rappresentano lo strumento di programmazione che definisce l'attuazione delle politiche regionali in materia di lavoro, formazione professionale, orientamento e politiche sociali.

Il principio guida che presiede all'adozione di Direttive/Atti di indirizzo è la trasparenza.

Le menzionate Direttive, infatti, consentono a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione delle operazioni di conoscere gli aspetti essenziali relativi alle modalità di attuazione, alle modalità di presentazione delle domande per la concessione delle sovvenzioni previste dalla procedura di valutazione utilizzata.

Ad oggi la normativa regionale relativa al riordino e alla ripartizione delle funzioni tra Regione e Province è in fase di definizione e il presente documento è redatto in ragione della normativa regionale vigente, tenendo tuttavia in conto la normativa nazionale descritta in premessa.

Tenuto conto delle suddette precisazioni si evidenzia che ciascun Atto di programmazione risulterà vincolante per la redazione dei successivi avvisi pubblici/bandi ad esso pertinenti siano essi emanati dall'AdG o dagli OI.

Nei casi in cui l'emissione dei suddetti avvisi pubblici/bandi sia di competenza degli OI, è facoltà dell'AdG redigere delle "Linee Guida" per la predisposizione dei medesimi, allo scopo di uniformarli alla programmazione regionale in modo coordinato e organico. In tale ultimo caso, l'Autorità di Gestione, effettua un controllo preventivo (ai sensi dell'art. 123 par. 6.7 Reg. 1303/2013) in merito alla coerenza degli avvisi pubblici/bandi con l'atto di programmazione di riferimento. Gli avvisi pubblici/bandi di cui sopra si manifestano attraverso procedure aperte di selezione definite "*chiamata dei progetti*"

Tali chiamate rispettano il principio della libera concorrenza, consentendo a chiunque abbia titolo, ai sensi della L.R. 63/95, di partecipare presentando i progetti ritenuti rispondenti alle condizioni previste da ciascuna chiamata.

L'AdG e gli OI, nelle procedure di selezione delle operazioni che si manifestano attraverso le "chiamate a progetto", applicano i principi di cui all'art. 12 comma 1 della Legge 241/90 nel modo di seguito elencato:

- redazione della direttiva/atto di indirizzo, che definisca, ai fini della selezione delle operazioni, le classi di valutazione e il relativo peso;
- redazione dell'avviso pubblico/bando che definisca e valorizzi i criteri afferenti le classi individuate, indichi le modalità di presentazione, ricezione e istruttoria della domanda e definisca i principali diritti e obblighi dei beneficiari.
- predisposizione del "Manuale di Valutazione", che indica ulteriori specifiche in merito ai criteri di valutazione previsti nell'avviso pubblico/bando, i relativi pesi e punteggi ad essi afferenti oltre che le modalità di attribuzione degli stessi,

Tutti i menzionati atti sono pubblicati sul BUR e sul sito regionale o sul sito dell'organismo intermedio competente.

### ***3.2 Procedura di valutazione delle istanze***

L'AdG/OI, per ciascuna istanza pervenuta, procederà alla relativa registrazione e al conseguente riscontro, dando congiuntamente indicazione della tempistica prevista per la relativa istruttoria. L'AdG assicura la tracciabilità dello stato di avanzamento delle domande tramite sistema informativo. La selezione delle operazioni si realizza in due differenti e successivi momenti:

- ammissibilità
- valutazione.

#### ***3.2.1 Ammissibilità***

La fase di ammissibilità ha lo scopo di verificare la conformità delle domande ai requisiti essenziali per la partecipazione, esplicitati nell'avviso pubblico/bando e sotto sinteticamente riepilogati. Tale fase si potrà concludere con esito positivo o negativo.

Nel primo caso la proposta verrà ammessa alla valutazione di merito, mentre nel secondo caso l'AdG/OI comunica al candidato l'esito negativo relativo alla ammissibilità della domanda con le relative motivazioni, stabilendo il termine per presentare le eventuali controdeduzioni, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e delle relative norme regionali di riferimento.

L'AdG, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto e all'esclusione della domanda dalla selezione o all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla riammissione della domanda, che potrà così essere sottoposta alla valutazione di merito.

La descritta procedura di ricorso e le relative decisioni devono essere comunicate a tutti i richiedenti.

La verifica di ammissibilità della domanda si realizza espletando i controlli sotto indicati:

1. conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previsti dall'avviso pubblico/bando;
2. verifica dei requisiti del proponente:
  - ✓ natura giuridica
  - ✓ adeguatezza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in funzione di quanto stabilito dal Bando/avviso. (per i soggetti già accreditati la verifica tiene conto di quanto già controllato in fase di accreditamento)
  - ✓ rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità fiscale e contributiva;
  - ✓ assenza di situazioni di incompatibilità con la presentazione della domanda specificatamente individuate in:
    - condizione di non titolarità a presentare domanda a seguito di revoca dell'accREDITAMENTO. (tempi previsti dall'accREDITAMENTO)
    - sospensione dell'accREDITAMENTO; in tal caso la domanda è ammessa con riserva e valutata. L'ammissione o il rigetto definitivo sono condizionati all'esito della procedura di sospensione.
3. Verifica dei requisiti di progetto:
  - ✓ piena aderenza all'ambito di applicazione dell'FSE
  - ✓ compatibilità dell'operazione proposta con le attività previste dal POR
  - ✓ presenza dei requisiti giuridici, soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa e dal bando,
  - ✓ rispetto dei principi generali di promozione della parità fra uomini e donne, non discriminazione e dello sviluppo sostenibile;
  - ✓ non inclusione, nei casi previsti, di attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'art 71 del Regolamento 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
  - ✓ rispondenza alle tipologie previste dall'avviso pubblico/bando;
  - ✓ assenza di duplicazione di finanziamenti da fondi comunitari, nazionali e regionali;
  - ✓ localizzazione (nei casi previsti)

Laddove il bando/avviso pubblico preveda l'avvio dell'operazione prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della concessione, deve essere verificato il rispetto degli adempimenti

previsti dal bando/avviso pubblico, nonché l'osservanza del diritto applicabile pertinente all'operazione.

Qualora i controlli sopracitati non fossero esaustivi sarà possibile inserirne di aggiuntivi.

Alcuni controlli, quali l'adeguatezza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa, la condizione di non titolarità a presentare domanda a seguito di revoca ed altri che sono trasversali a molti Bandi, al fine di ridurre i tempi di istruttoria e ridurre l'onere amministrativo, possono essere effettuati tramite controlli di sistema con cadenza periodica da uffici diversi da quelli preposti alla valutazione. I funzionari che verificano l'ammissibilità della domanda prendono atto dello stato rilevato dai suddetti uffici.

I controlli effettuati sono registrati in appositi verbali.

Le cause di esclusione previste dai bandi/avvisi pubblici non devono riguardare aspetti meramente formali, ma devono essere inerenti ad elementi essenziali. Il bando/avviso pubblico stabilisce i casi in cui è possibile integrare o completare la documentazione presentata (c.d. soccorso istruttorio), pertanto sia per la verifica di ammissibilità, sia per la valutazione di merito è possibile invitare, i soggetti proponenti a completare, o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

### ***3.2.2 Valutazione***

La Regione Piemonte realizza una valutazione ex ante dei progetti con l'obiettivo di selezionare i migliori applicando i principi di trasparenza e uniformità di giudizio.

Il principio di trasparenza si esprime attraverso l'indicazione negli avvisi pubblici/bandi del contenuto, delle modalità di costruzione dei criteri e degli indicatori che si intendono adottare per valutare e ordinare le domande di finanziamento e i relativi progetti.

L'uniformità del giudizio si manifesta attraverso procedure che adottano i criteri previsti dall'avviso pubblico/bando quanto più possibile oggettivi, limitando gli ambiti di discrezionalità.

Presupposto per il raggiungimento degli obiettivi citati, applicando i menzionati principi, è la definizione di un modello di valutazione in grado di generare criteri certi, ma allo stesso tempo capace di garantire un margine di flessibilità, in funzione delle diverse tipologie di attività per cui si prevede il co-finanziamento del P.O.R FSE 2014-2020.

Il modello e i criteri di valutazione dei progetti devono essere finalizzati a consentire, da parte dell'Autorità di Gestione, un'adeguata rilevazione, in fase istruttoria, delle diverse variabili capaci di assicurare efficacia ed efficienza degli interventi previsti. Tali criteri debbono essere coerenti con quanto esplicitato nel POR al punto 2.A.6.2 di ogni specifica priorità e sostenere i principi generali, le tematiche secondarie e la dimensione territoriale successivamente descritte.

Talune di queste variabili discendono dalle conoscenze acquisite dall'AdG/OI in merito alle esperienze pregresse del proponente/beneficiario (dati presenti sul sistema informativo regionale), invece altre sono collegate al contesto socioeconomico in cui i diversi interventi saranno realizzati.

In generale, la valutazione ha lo scopo di generare una graduatoria per punteggio che consente di attribuire, ove previsto dall'avviso pubblico/bando, le risorse disponibili ai progetti di maggiore qualità/priorità.

Il punteggio generato dalla descritta valutazione rappresenta pertanto il requisito di finanziabilità del progetto stesso, o stabilisce una condizione “on-off” rispetto ad una eventuale soglia di punteggio minimo.

Nell'ipotesi di domande finalizzate all'inserimento di servizi/attività in un “catalogo” la valutazione è realizzata con gli stessi criteri di cui sopra ed ha l'obiettivo di valutare il superamento della soglia minima di punteggio, prevista dell'avviso pubblico/bando; il superamento di tale soglia minima di punteggio consente a tali progetti di essere inclusi nel “catalogo”.

La presenza del progetto nel catalogo non comporta automaticamente la finanziabilità del medesimo, ma ne costituisce il presupposto essenziale.

I criteri e gli indicatori strutturati, come esplicitato nel successivo modello di valutazione, sono stabiliti da uffici che all'interno dell'AdG sono organizzativamente separati dagli uffici a cui spetta il compito della stesura degli Atti di Indirizzo/Bandi.

### **3.2.2.1 Il modello di valutazione**

Il “modello di valutazione ex-ante” riguarda sia gli interventi realizzati a gestione regionale sia gli interventi gestiti dagli Organismi Intermedi.

Tale modello consente di selezionare, entro un dato numero di progetti, quelli che presentano caratteristiche tali da assicurare maggiormente il raggiungimento degli obiettivi che il dispositivo di selezione intende perseguire.

I progetti possono essere finalizzati ad incidere direttamente sulle condizioni delle persone (azioni “rivolte a persone”) oppure possono essere finalizzati a qualificare e potenziare i sistemi regionali della formazione professionale e del lavoro (“azioni di sistema e di accompagnamento”).

L'azione valutativa deve contribuire alla costruzione dell'avviso pubblico/bando, del formulario e comunque del quadro logico sulla base del quale le proposte progettuali vengono presentate; quanto più si adotta un “impianto” di valutazione esplicito e preciso nei suoi “elementi”, tanto più le domande di finanziamento potranno contenere proposte progettuali corredate di tutte le informazioni utili ad una corretta azione valutativa.

Gli elementi che caratterizzano il modello di valutazione ex-ante si articolano in:

- **Classi della valutazione** → rappresentano le categorie di riferimento cui sono associati specifici oggetti di valutazione e su cui il valutatore è chiamato ad esprimersi;
- **Oggetti di valutazione** → sono oggetti specifici che rappresentano una declinazione delle diverse classi di valutazione in funzione degli obiettivi particolari dell'operazione posta a finanziamento;
- **Criteri** → rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti definiti;
- **Indicatori** → sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e che supportano la formulazione di un giudizio; un indicatore deve produrre un'informazione sintetica, semplice e che può essere facilmente e univocamente rilevata e compresa;
- **Standard di riferimento** → definiscono i livelli di riferimento lungo una dimensione normativa o una scala, in relazione ai quali un progetto viene valutato, per ciascun oggetto, rispetto ad un dato criterio;
- **Sistema di pesi** → rappresenta l'ordinamento delle preferenze/scelte e indica se un criterio è più (o meno) importante di un altro nella formulazione di un giudizio; il sistema di pesi associato ad un criterio può essere espresso come una percentuale (esso è utilizzato in particolare nell'analisi *multicriteria*).
- **Punteggio** → costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del quale viene definita la graduatoria dei progetti valutati.

In sintesi, il modello di valutazione predisposto si caratterizza per alcuni aspetti specifici:

- ◇ **“strutturazione”**: per ciascuno degli oggetti di valutazione individuati sono esplicitati e specificati criteri, indicatori, standard di riferimento, pesi/punteggio, ambito di rilevazione;
- ◇ **“trasparenza”**: è articolato su step metodologici consequenziali che si sviluppano, con le stesse modalità, a partire da ciascuno degli oggetti di valutazione individuati;
- ◇ **“flessibilità”**: è adottabile per diverse tipologie di progetti programmabili con differenti modalità ed in ambiti tematici differenti;
- ◇ **“capacità evolutiva”**: consente di essere sottoposto ad operazioni di aggiornamento in funzione dell'evoluzione delle variabili di contesto, degli obiettivi della programmazione, della normativa di riferimento, ecc.;
- ◇ **“focalizzazione qualitativa”**: prevede indicatori e standard diretti ad esprimere giudizi di valore su ciascuno degli oggetti di valutazione;

- ◇ **“adattabilità”**: a seconda delle circostanze possono essere rimossi gli oggetti ritenuti non rilevanti per quella specifica tipologia di intervento o, viceversa, possono essere individuati ulteriori oggetti di valutazione.

Il modello di valutazione individuato nel presente documento è basato sulla metodologia *multicriteria*, consistente nell'adozione di più criteri (differenti a seconda del dispositivo di selezione adottato e pertinenti con le finalità dell'azione) in grado di garantire la maggiore oggettività<sup>1</sup> possibile nella valutazione dei progetti, unita ad un elevato grado di affidabilità nel processo di selezione delle proposte.

Ogni valutazione deriva dalla combinazione di diversi criteri di valutazione utilizzati dal decisore nell'esprimere il giudizio, solo al termine del processo di istruttoria si è in grado di ricomporre la valutazione finale complessiva ed evincere la qualità complessiva del progetto valutato. Il modello di funzionamento è aperto e dinamico e pertanto è passibile di eventuali adattamenti e revisioni in rapporto sia ad elementi interni (attraverso la verifica dell'effettiva capacità di selezionare e del miglioramento continuo della sua efficienza), sia ad elementi esterni (attraverso gli adattamenti richiesti dal contesto e dal quadro normativo di riferimento).

La possibilità di rivedere criticamente il modello in considerazione dei risultati, rappresenta la fase finale della messa a punto del meccanismo di selezione dei progetti.

### **Valutazione ai fini della selezione delle proposte progettuali (procedimento standard)**

La valutazione delle proposte progettuali in esito all'avviso pubblico/bando, come anticipato, si fonda su “fattori” di valutazione predefiniti; ogni processo valutativo, pur nell'ambito degli specifici obiettivi e modalità attuative, applica i medesimi “fattori valutativi” per la “valutazione ex ante” precedentemente descritti.

La “gerarchia degli elementi” costitutivi l'impianto sopraccitato (*classi-oggetti-criteri-indicatori-pesi-standard*) è definita a diversi livelli dagli atti di programmazione (*atti di indirizzo*) e dai provvedimenti attuativi (*-avvisi pubblici/bandi-disposizioni attuative-manuali di valutazione*).

La direttiva/atto di indirizzo deve contenere almeno l'indicazione delle “classi di valutazione” e il relativo peso, mentre l'individuazione degli oggetti, criteri, indicatori e relative soglie/standard può trovare collocazione a livello di avviso pubblico/bando, di disposizioni tecniche di dettaglio o di manuale di valutazione, fermo restando il principio per cui tali elementi devono essere resi noti in tempo utile per la presentazione delle proposte.

Le classi di valutazione definite obbligatoriamente nella direttiva/atto di indirizzo sono:

- A. Soggetto proponente;
- B. Caratteristiche della proposta progettuale (operazione);
- C. Priorità;
- D. Sostenibilità;
- E. Offerta economica;

Nel caso in cui la particolare natura dell'intervento lo richieda, a fronte di adeguata motivazione, si potrà:

- introdurre classi aggiuntive che concorrano alla valutazione;
- non applicare una o più classi.

Qualora, ad esempio, all'interno degli avvisi pubblici/bandi vengano previsti parametri "predeterminati" di costo dell'intervento (parametro costo/ora/allievo-UCS, parametro costo/ora/corso, quota capitaria,), la classe "offerta economica", di norma, non sarà applicata.

I restanti elementi (*oggetti-criteri-indicatori-standard-punteggi*) che compongono il sistema di valutazione debbono essere definiti e resi pubblici di volta in volta in funzione delle diverse tipologie di attività e di destinatari previsti.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni oggetti che saranno di norma utilizzati per ciascuna delle classi di valutazione individuate:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 63/95 "nessun Ente pubblico o privato può vantare verso la Regione posizione di privilegio o preferenza per l'attuazione della politica regionale di formazione professionale. Il principio del pluralismo, inteso come molteplicità dei soggetti attuatori e diversità di proposte formative è una connotazione essenziale del sistema di formazione".

<b>Classe<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Descrizione dell'oggetto/Criterio</b>
A) Soggetto proponente	A1. Esperienza pregressa	esiti occupazionali, capacità realizzativa, rispetto dei tempi del processo di erogazione dei servizi
	A2. Struttura organizzativa	possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione del servizio richiesto
	A3. Reti e partenariati	caratteristiche e organizzazione, integrazione con la realtà territoriale ecc.
B) Caratteristiche della proposta progettuale	B1. Congruenza	obiettivi specifici, destinatari articolazione delle attività, metodologie didattiche, strumentazione, contenuti formativi, ecc.
	B2. Innovazione	strategie e metodologie innovative
C) Priorità	C1. Priorità della programmazione	sviluppo sostenibile, pari opportunità priorità regionali e/o locali in relazione alla natura dell'intervento, ai destinatari, al contesto socio-economico, ecc.
D) Sostenibilità	D1. Organizzazione e strutture	capacità organizzativa e dotazione strutturale in rapporto agli interventi previsti
E) Offerta economica ( <i>laddove rilevante</i> )	E1. Economicità	ribasso rispetto al massimo valore concedibile; messa a disposizione di un co-finanziamento da parte del beneficiario; adeguatezza costi in rapporto alle attività previste.

Ove la Regione preveda attività standardizzate, la valutazione di congruenza consisterà esclusivamente nella verifica dell'applicazione dello standard medesimo e sarà assegnato il punteggio massimo per gli oggetti coerenti con lo standard stesso.

Le attività di valutazione generano come risultato un punteggio che consente o la formazione di una graduatoria in base alla quale vengono finanziate le attività o la comparazione con un limite di soglia previsto dal bando.

A garanzia della maggiore oggettività del sistema i punteggi di alcuni criteri sono calcolati automaticamente dal sistema informativo in base ad algoritmi previsti dai manuali di valutazione e basati sui dati pregressi.

Alle classi sopra descritte sarà assegnato, nell'Atto di indirizzo e nei Bandi che ne conseguono, un peso che sia rispettoso delle proporzioni a seguito indicate:

A+B+D peso complessivo variabile da 60% a 90%

---

<sup>2</sup> Si intende il termine "classe", qui inserito per analogia a quanto contenuto negli Atti di indirizzo, come sinonimo di "macro-criterio"

C+E peso complessivo variabile da 40% a 10%

La classe B, all'interno del range complessivo previsto avrà valori crescenti in relazione all'importanza della progettualità rispetto alle altre componenti.

A tutela dell'inserimento di nuovi operatori, l'oggetto A1. "Esperienza pregressa", all'interno della classe A, sarà valorizzato con un punteggio variabile, a seconda della tipologia di bando, tra il valore medio e il valore corrispondente al terzo quartile di quelli attribuiti ai soggetti con esperienza pregressa. Ciò garantisce un posizionamento non penalizzante per i soggetti alla prima esperienza propositiva.

### ***3.2.3 Valutazione ai fini della costruzione di cataloghi dell'offerta (procedimento a catalogo senza graduatoria)***

L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi responsabili dell'attuazione degli interventi possono istituire, tramite avviso pubblico/bando, cataloghi strutturati di offerte/operazioni come ad esempio progetti formativi e/o servizi al lavoro coerenti con i fabbisogni rilevati e con gli standard regionali. I cataloghi sono strumenti che l'AdG/OI utilizza nei casi in cui l'assegnazione delle risorse è finalizzata a privilegiare la scelta individuale del soggetto destinatario o la soddisfazione di una specifica necessità del cittadino, nei casi in cui si voglia finanziare servizi con un elevato livello di personalizzazione.

Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza l'iscrizione al catalogo è aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi individuati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

A tal fine il meccanismo di selezione prevede di norma l'applicazione delle seguenti classi di valutazione:

- A. Soggetto proponente**
- B. Caratteristiche dell'operazione**
- C. Priorità**
- D. Sostenibilità**

Nel caso in cui la particolare natura dell'intervento lo richieda, a fronte di adeguata motivazione, si potrà:

- introdurre classi aggiuntive che concorrano alla valutazione;
- non applicare una o più classi.

Il catalogo dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione dei fabbisogni dei servizi.

Si specifica che l'inserimento nel catalogo delle proposte e dei proponenti non comporta l'automatico diritto al finanziamento in quanto la finanziabilità dell'operazione è conseguenza di una libera scelta di un soggetto che ha i requisiti per essere destinatario dell'intervento.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni oggetti che saranno di norma utilizzati per ciascuna delle classi di valutazione individuate:

<b>Classe<sup>3</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Descrizione dell'oggetto/Criterio</b>
A) Soggetto proponente	A1. Esperienza pregressa	esiti occupazionali, capacità realizzativa, rispetto dei tempi del processo di erogazione dei servizi
	A2. Struttura organizzativa	possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione del servizio richiesto
	A3. Reti e partenariati	caratteristiche e organizzazione, integrazione con la realtà territoriale ecc.
B) Caratteristiche della proposta progettuale	B1. Congruenza	obiettivi specifici, destinatari articolazione delle attività, metodologie didattiche, strumentazione, contenuti formativi, ecc.
	B2. Innovazione	strategie e metodologie innovative
C) Priorità	C1. Priorità della programmazione	sviluppo sostenibile, pari opportunità, tematiche secondarie e dimensione territoriale, priorità regionali e/o locali in relazione alla natura dell'intervento, ai destinatari, al contesto socio-economico, ecc.
D) Sostenibilità	D1. Organizzazione e strutture	capacità organizzativa e dotazione strutturale in rapporto agli interventi previsti

### **3.2.4 Valutazione dei finanziamenti diretti alle persone**

Nel caso di **finanziamenti diretti alle persone** tramite il ricorso a forme di finanziamento innovative (*Voucher, buoni servizio, incentivi, indennità di partecipazione, borse di studio o similari*), l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi responsabili dell'attuazione degli interventi si

<sup>3</sup> Si intende il termine "classe", qui inserito per analogia a quanto contenuto negli Atti di indirizzo, come sinonimo di "macro-criterio"

impegnano, laddove possibile, a istituire cataloghi strutturati dell'offerta di servizi coerenti con i fabbisogni rilevati e gli standard regionali.

Sul versante della domanda, fermo restando la necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente dal genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, potranno essere inseriti criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, ove previsti da norme o da priorità d'investimento specifiche e nel rispetto delle disposizioni del Programma Operativo, in relazione alle caratteristiche dei destinatari finali e delle finalità delle diverse azioni.

Per la selezione possono essere inseriti i criteri, quali ad esempio:

- Titolo di studio
- Età
- Condizione professionale/occupazionale
- Genere
- Reddito
- Partecipazione a precedenti servizi correlati
- Residenza/domicilio

### ***3.2.5 Valutazione dei finanziamenti diretti alle imprese e ai lavoratori autonomi***

Nel caso di ***finanziamenti diretti alle imprese*** tramite il ricorso a forme di sostegno finanziario (es. contributi a fondo perduto per spese di costituzione, di avvio dell'attività e di sostegno al reddito del neo imprenditore, concessioni di garanzie sottostanti a finanziamenti bancari per favorire l'accesso al credito) l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi responsabili dell'attuazione degli interventi si impegnano a predisporre le modalità e le procedure per la concessione degli aiuti. Gli aiuti possono essere individuate anche come servizi di assistenza e consulenza gratuiti per imprese e lavoratori autonomi.

Le nuove iniziative imprenditoriali potranno essere esercitate sotto forma di impresa o di lavoro autonomo.

Per la selezione possono essere inseriti i criteri, quali ad esempio:

- Localizzazione
- Stato di attività
- Limiti dimensionali
- Ammissibilità in caso di precedenti valutazioni
- Partecipazione a precedenti servizi correlati

- Stato giuridico dell'impresa
- Condizione professionale /occupazionale dei neo imprenditori o titolari di Partita IVA
- Titolo di studio dei neo imprenditori o titolari di Partita IVA
- Età dei neo imprenditori o titolari di Partita IVA
- Genere dei neo imprenditori o titolari di Partita IVA

#### **4. Principi generali**

Sono principi generali ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento 1303/2013 e degli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 1304/2013:

- promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione rispetto alle sei aree indicate all'art.19 del TFUE, vale a dire sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale;
- sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

In relazione a tutte le priorità di investimento, dovranno essere assunte misure mirate a:

- aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini;
- contrastare tutte le forme di discriminazione nonché migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.

I principi sopra indicati devono essere tenuti in considerazione nella predisposizione dei bandi/avvisi pubblici e in particolare nella definizione dei criteri di valutazione.

#### **5. Tematiche secondarie**

I bandi/avvisi pubblici possono prevedere premialità (ad esempio che determinano l'attribuzione di uno specifico punteggio) in relazione ad interventi che concorrano al rispetto dei principi generali

sopra indicati e/o concernenti una o più tematiche secondaria del FSE così come indicate in relazione a ciascuna asse del POR nelle Tabella 11 - Dimensione 6:

- sostegno all'uso efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio;
- miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime;

Le sopra indicate tematiche secondarie del FSE possono altresì essere sostenute prevedendo riserve finanziarie nei bandi/avvisi pubblici o mediante bandi/avvisi pubblici dedicati.

## **6. Dimensioni territoriali**

Aspetti prioritari possono, inoltre, riguardare interventi che mirano a ridurre le disparità tra i territori, concentrandosi su quelli maggiormente in difficoltà, e a favorire lo sviluppo delle aree interne, anche attraverso l'attribuzione di specifici punteggi, che siano volti a:

- sostenere l'accesso all'occupazione con azioni di riqualificazione e percorsi di creazione di impresa
- favorire di istruzione e formazione professionali coerenti con le direttrici di sviluppo economico dei territori selezionati
- favorire la riorganizzazione dei servizi socioassistenziali territoriali

## **7. Nomina del nucleo di valutazione**

La valutazione dei progetti selezionati tramite bandi/avvisi pubblici è affidata ad appositi nuclei di valutazione formalmente individuati che potranno essere integrati da esperti esterni. I componenti interni del nucleo e gli esperti esterni vengono individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità rispetto alle materie oggetto del bando/avviso pubblico. Per la selezione dei suddetti componenti devono comunque valere i principi di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Nell'atto di nomina del nucleo di valutazione si definiscono anche le modalità organizzative del medesimo in considerazione della quantità di domanda ricevuta.

Il nucleo deve completare i lavori di valutazione in tempo utile al fine di consentire il rispetto dei termini del procedimento amministrativo previsti nel bando/avviso.

Il nucleo di valutazione deve essere composto da un numero dispari di componenti conseguentemente proporzionato all'attività da svolgere (quantità di domanda ricevuta) nel rispetto dei tempi previsti con un numero minimo di tre. Il nucleo è composto da componenti effettivi e da eventuali supplenti in numero proporzionale agli effettivi medesimi.

Gli esperti esterni sono utilizzati solo in caso di accertata carenza in organico di specifiche professionalità.

Nella prima seduta, il Nucleo di valutazione in seduta plenaria definisce l'agenda di lavoro nel rispetto di quanto previsto dall'atto di nomina.

Al termine della seduta di insediamento è redatto un verbale dal quale risulteranno le decisioni operative assunte.

Alle sedute plenarie devono partecipare tutti i componenti del nucleo o i relativi supplenti.

Al termine delle procedure di valutazione è redatto un report finale sull'attività svolta dal Nucleo di valutazione che ne illustri le principali risultanze. Tale report è sottoscritto dall'intero Nucleo di valutazione e rimane agli atti dell'AdG o dell'OI.

Il nucleo di valutazione può concorrere a svolgere l'attività di valutazione di merito e qualora risulti necessario collaborare all'attività di ammissibilità della domanda.

Ciascun progetto considerato ammissibile deve essere sottoposto a valutazione da parte di più componenti del nucleo.

L'attribuzione dei punteggi avviene, in relazione ai differenti criteri, sia con l'utilizzo di griglie predefinite dal Manuale di valutazione sia tramite l'elaborazione automatica di dati ed informazioni presenti sul sistema informativo.

## 8. Appalti pubblici di servizi e forniture

Per la selezione delle operazioni in cui il beneficiario è l'AdG/OI, si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture. In particolare al momento attuale si applica il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".

L'AdG/OI tiene altresì conto delle pertinenti regole del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 che abroga la precedente Direttiva CE 2004/18/CE e che regola gli appalti pubblici nei settori ordinari (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014), della Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006)3158 del 24 luglio 2006, e di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della relativa normativa di recepimento nazionale e regionale.

Gli Stati membri hanno 24 mesi, a partire dalla sua entrata in vigore, per recepire nell'ordinamento nazionale la citata Direttiva 2014/24/UE, allo scadere di tale termine (18 aprile 2016) la Direttiva, anche se non recepita con norma interna, risulterà immediatamente applicabile secondo il principio giurisprudenziale del "self executing" delle direttive particolareggiate, secondo cui ove la fonte del diritto comunitario contenga una disposizione incondizionata, dettagliata e tale da potere essere applicata anche in mancanza di una norma interna di recepimento, essa, scaduto il termine per il recepimento, è da ritenersi immediatamente operante nell'ordinamento giuridico interno, ove si situa alla stessa stregua del regolamento, e cioè a causa del principio del cosiddetto effetto utile, vale a dire a causa della necessità di assicurare negli ordinamenti nazionali il risultato concreto voluto dal legislatore comunitario.

In generale l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per quanto attiene la selezione i criteri individuati nella normativa sugli appalti sono:

- 1) il prezzo più basso;
- 2) l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Quando il contratto di appalto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, che sono, di norma, la qualità dell'offerta, il pregio tecnico, le caratteristiche funzionali, le esperienze e le competenze professionali e il know how che le imprese

partecipanti alla gara presentano nell'offerta, il costo di utilizzazione, manutenzione, la data di consegna o il termine di consegna o di esecuzione dei servizi, il prezzo.

Il bando di gara elenca i criteri di valutazione e precisa la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

Nell'ipotesi che il criterio di aggiudicazione della gara sia l'offerta economicamente più vantaggiosa il punteggio attribuito all'offerta economica può variare da un minimo del 25% ad un massimo del 30% in ragione della complessità tecnica del servizio richiesto. Pertanto quanto più e complesso il servizio tanto più il punteggio si avvicinerà al 25% del punteggio complessivo, tanto meno è complesso il servizio tanto più si discosterà da tale percentuale nel rispetto del range sopracitato.

Al fine di assicurare trasparenza, la documentazione di gara precisa, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, l'AdG/OI utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Alcune di dette metodologie sono indicate a titolo esemplificativo nel regolamento di esecuzione D.P.R. 207/2010.

Rispetto alla definizione dei criteri, secondo quanto più volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Commissione UE, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i criteri devono essere collegati all'oggetto dell'appalto;
- b) i criteri devono essere specifici e, laddove possibile, oggettivamente quantificabili;
- c) i criteri devono essere indicati nel bando e/o nei documenti di gara affinché siano noti a tutti i concorrenti e non possono essere né modificati o integrati, né precisati successivamente;
- d) i criteri devono rispettare i principi del trattato FUE (parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza).

Si richiama, inoltre, l'importanza di una corretta ponderazione dei criteri di valutazione, vale dire della scelta relativa al peso o al punteggio da attribuire a ciascun criterio; in tal caso la discrezionalità della stazione appaltante trova, secondo la giurisprudenza, l'unico limite della manifesta irrazionalità della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'intervento, come ad esempio nel caso in cui il valore attribuito ad un criterio sia tale da preconstituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio, oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri. La scelta del peso da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell'offerta è rimessa, quindi, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell'appalto e, dunque, all'importanza che, nella

specifica ipotesi, hanno il fattore prezzo e i contenuti qualitativi. Le scelte concretamente poste in essere nelle clausole della lex specialis rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante, che può essere sindacata solo se manifestamente illogica o irragionevole. Ai fini dell'individuazione del corretto rapporto tra le due componenti prezzo (offerta economica) e qualità (offerta tecnica), si suggerisce di considerare:

- il mercato di riferimento e le tipologie di tecnologie presenti e dei relativi costi;
- il numero dei potenziali concorrenti in grado di garantire soluzioni idonee e qualitativamente rispondenti ai requisiti ricercati;
- il grado di puntualità delle specifiche tecniche poste a base di gara.

L'AdG/OI si impegna a garantire l'adozione di misure di pubblicizzazione adeguate e tali da impedire la discriminazione di potenziali offerenti. Oltre a garantire un adeguato livello di pubblicità e trasparenza l'AdG e gli OI si impegnano a garantire parità di trattamenti ed imparzialità nello svolgimento della procedura di aggiudicazione.

Si rinvia alla normativa di riferimento per tutti gli aspetti di dettaglio inerenti alla gestione della procedura utilizzata per l'affidamento di servizi e forniture.

Per quanto riguarda l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica aperte e ristrette, sopra e sotto soglia comunitaria, compreso l'eventuale svolgimento dell'asta elettronica, negoziate con pubblicazione del bando, di dialogo competitivo, per la conclusione di accordi quadro, nonché per l'istituzione di sistemi dinamici di acquisizione e gli affidamenti nell'ambito degli stessi e l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per affidamento di concessioni di servizi, si specifica, in riferimento all'attuale organizzazione dell'ente regionale, che l'AdG si occupa esclusivamente di approvare e predisporre la progettazione del servizio o della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 279 del D.P.R. 207/2010. Il progetto del servizio o della fornitura contiene la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto. Compete, infatti, al settore Attività negoziate espropri usi civici della direzione Affari istituzionali e Avvocatura: la predisposizione dei bandi di gara e di tutti gli atti connessi, lo svolgimento delle funzioni di autorità di gara, l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti, l'aggiudicazione provvisoria e definitiva, l'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti, l'adozione di eventuali provvedimenti di autotutela, la gestione di tutte le forme di comunicazione delle informazioni ai candidati e agli offerenti, nonché di tutte le forme di pubblicità previste dalla legge dall'avvio della procedura fino alla stipulazione del contratto; la costituzione delle commissioni di gara per la valutazione delle offerte tecniche e per la verifica delle offerte sospette di anomalia,

l'assistenza alle stesse, sotto il profilo giuridico, e la verbalizzazione delle relative attività. Il predetto settore si occupa altresì della repertoriazione dei contratti e delle convenzioni stipulate in forma di scrittura privata, con tenuta dell'apposito registro di Repertorio generale dell'Ente, ed espletamento di tutti gli adempimenti volti alla registrazione dei contratti e delle convenzioni presso l'Agenzia delle Entrate. L'AdG potrà essere chiamata ad individuare i componenti delle Commissioni giudicatrici.

Per quanto riguarda, invece, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara e gli acquisti in economia l'AdG, oltre alla definizione e all'approvazione del progetto del servizio o della fornitura, è chiamata a gestire interamente il processo di selezione delle operazione dall'avvio fino alla stipulazione del contratto.

Per quanto attiene gli affidamenti alle società "in house providing" si evidenzia che l'AdG/OI procedono agli acquisti diretti di servizi dalle società in house senza procedere ad appalto pubblico in ottemperanza dell'art. 12 della Dir. 26/02/2014, n. 2014/24/UE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli appalti pubblici<sup>4</sup> che esclude, dall'ambito di applicazione della norma, le pubbliche amministrazioni che acquistano servizi dalle proprie le società "in house". L'automatica esecutività di tale prescrizione è disposta dal parere del Consiglio di Stato n. 298/2015 del 30 gennaio 2015<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda i termini, le condizioni, e i costi si fa riferimento alle convenzioni quadro, vigenti, al momento dell'acquisto del servizio, stipulate tra la regione e ciascuna società in house.

---

<sup>4</sup> che dispone al comma 1 1. Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;  
b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e  
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

<sup>5</sup> che dispone al comma 1 1. Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;  
b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e  
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.